

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 776-2570-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACANZANI, GIRAUDI, ROMANATO, STORCHI, MIROGLIO, GIORDANO, GIRARDIN, BODRATO (776); STORCHI, GIRARDIN, GUI, MIOTTI CARLI AMALIA, FRACANZANI (2570)

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA E COMMERCIO, ARTIGIANATO, COMMERCIO CON L'ESTERO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 19 febbraio 1971

**MODIFICATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 29 luglio 1971 (Stampato n. 1582)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 agosto 1971*

TESTO

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere.

ART. 1.

L'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere è abrogato.

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere.

Soppresso.

ART. 2.

L'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere di cui all'articolo 117 della Costituzione deve ispirarsi ai seguenti principi:

a) la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono subordinate ad autorizzazione, da rilasciarsi dai competenti organi della Regione, sentiti il capo del distretto minerario ai fini della sicurezza delle lavorazioni, la Soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del Genio civile, nonché le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio;

b) le leggi regionali disciplinano la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere, prevedono e regolano i casi di mancato o insufficiente sfruttamento, i casi di revoca e i termini per l'espletamento degli adempimenti istruttori, e dettano disposizioni transitorie per le attività in atto.

ART. 3.

Fino a quando le Regioni non provvederanno ad esercitare le potestà normative in materia, la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi dal Presidente della

ART. 1.

L'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 117 della Costituzione, deve ispirarsi ai principi di cui ai seguenti commi.

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo; la relativa coltivazione, tuttavia, è subordinata ad autorizzazione, da rilasciarsi dagli organi della Regione, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, il Distretto minerario, la Soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'Ufficio del genio civile, nonché le Amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio.

Le leggi regionali stabiliscono norme per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione nonché per le condizioni dell'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonché della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi e dei preminenti interessi generali; prevedono termini perentori per l'espletamento degli adempimenti istruttori; disciplinano la procedura per la messa in coltivazione delle cave e delle torbiere trasferite nel patrimonio indisponibile della regione a seguito del loro mancato o insufficiente sfruttamento; prevedono la sistemazione del suolo al termine della coltivazione; dettano disposizioni transitorie per le attività in atto, e determinano le condizioni per l'efficacia dei contratti di locazione delle cave e delle torbiere e di quelli che abbiano comunque per oggetto l'escavazione delle cave e delle torbiere, stabilendo che tale efficacia sia subordinata all'accertamento che nei contratti medesimi siano riportati gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione e che il canone pattuito sia congruo, tenendo conto della prevedibile resa della cava o della torbiera.

ART. 2.

Fino a quando le Regioni non provvederanno ad esercitare le potestà normative in materia, l'esercizio dell'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Presi-

Giunta regionale, sentiti gli uffici e le amministrazioni indicate alla lettera a) del precedente articolo 2, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nonché l'Ispettorato regionale delle foreste. I pareri richiesti agli uffici predetti debbono essere espressi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Per le attività in atto l'esercente, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare istanza al Presidente della Giunta regionale per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività.

In entrambi i casi il Presidente della Giunta regionale si pronuncia entro 120 giorni dalla data della presentazione della domanda.

L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di lavori di sistemazione del terreno da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, e alla prestazione di adeguate garanzie.

Quando l'esercente non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, il Presidente della Giunta regionale può stabilire un termine, non inferiore a 90 giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone le autorità di cui al comma primo dell'articolo 3.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

L'autorizzazione è revocabile, con provvedimento motivato, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

dente della Giunta regionale, sentiti gli Uffici e le Amministrazioni indicati nel precedente articolo 1, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nonché l'Ispettorato regionale delle foreste, i quali debbono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata emanazione del parere entro tale termine equivale ad assenso.

Per le coltivazioni in atto da meno di due anni alla data di pubblicazione della presente legge, l'esercente è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, a presentare istanza al Presidente della Giunta regionale, per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività.

In entrambi i casi l'autorizzazione s'intende rilasciata dopo il decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, se entro tale termine il Presidente della Giunta regionale non si sia pronunciato.

L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di effettuare lavori di sistemazione del terreno, anche agli effetti della salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi durante o al termine della coltivazione ed alla prestazione di adeguate garanzie, tenuto conto anche della capacità economica dei singoli richiedenti. A tal fine il proprietario del suolo è responsabile in solido con l'eventuale cessionario esercente.

ART. 3.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, oppure contravvenga alle norme relative alla coltivazione, il Presidente della Giunta regionale può stabilire un termine, non inferiore a novanta giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone le Autorità di cui al precedente articolo 1.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel Titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili.

Il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera è corrisposto agli aventi diritto. I diritti spettanti a terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate a termini del comma precedente.

ART. 4.

Per le coltivazioni in atto da più di due anni alla data di pubblicazione della presente legge l'esercente è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, a presentare denuncia di esercizio al Presidente della Giunta regionale il quale, nei successivi sessanta giorni, può, con decreto motivato, sentiti gli Uffici e le Amministrazioni indicati nel precedente articolo 2, subordinare la prosecuzione dell'attività all'impegno di lavori di sistemazione del terreno, anche agli effetti della salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi durante o al termine della coltivazione, ed alla prestazione di adeguate garanzie. A tal fine il proprietario del suolo è responsabile in solido con l'eventuale cessionario esercente.

ART. 5.

Ove gli esercenti non presentino istanza per il rilascio dell'autorizzazione o non presentino denuncia di esercizio nei termini prescritti, il Presidente della Giunta regionale può sospendere l'attività di coltivazione per fissare un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento degli obblighi di cui sopra. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse pubblico.

ART. 6.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Sono soppressi l'articolo 45 e l'ultimo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Soppresso.